

Allegato sub B) atto del 06/09/2023 n. 18958 rep. n. 15270

racc. dr. S. Loretto Notaio

STATUTO

DELLA "FONDAZIONE SANDRA E GIANCARLO BONOLLO

PER L'ARTE CONTEMPORANEA - ENTE DEL TERZO SETTORE"

Art. 1. Costituzione

1.1 È costituito un Ente del Terzo Settore, in forma di Fondazione disciplinata dal Codice Civile, nonché dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., di seguito il "Codice", avente la denominazione: "FONDAZIONE SANDRA E GIANCARLO BONOLLO PER L'ARTE CONTEMPORANEA - E.T.S.", in breve denominabile anche come "FONDAZIONE SANDRA E GIANCARLO BONOLLO - ETS".

1.2 È obbligatorio, ai sensi di legge, l'uso della locuzione "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS" nella denominazione sociale, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2. Sede e durata

2.1 La fondazione ha sede legale nel Comune di Thiene (VI), nei locali individuati dal Presidente ed approvati dal Consiglio Direttivo, e può istituire sedi e uffici operativi in Italia e all'estero, per il raggiungimento dei propri scopi sociali.

2.2 Il trasferimento della sede legale all'interno del comune è deliberata del Consiglio Direttivo e non costituisce variazione statutaria.

	2.3 La fondazione potrà avere altre sedi in Italia e	
	all'estero.	
	2.4 La durata della fondazione è illimitata.	
	Art. 3. Oggetto e scopo	
	3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusiva-	
	mente finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e	
	di protezione e tutela del bene collettivo, nel campo delle	
	attività culturali ed artistiche di cui all'art. 5 c. 1 lette-	
	ra i) del Codice.	
	3.2 La fondazione, nel perseguimento delle proprie finalità	
	svolge, in via esclusiva o principale, una o più delle seguen-	
	ti attività di interesse generale:	
	a) organizzazione e gestione di attività culturali, arti-	
	stiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività,	
	anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e	
	della pratica del volontariato e delle attività di interesse	
	generale di cui all'articolo 5 del Codice tra cui in partico-	
	lare la promozione di nuove generazioni di artisti emergenti	
	nazionali e internazionali che dimostrino nella loro poetica	
	un uso di linguaggi innovativi attraverso:	
	- la costituzione di una collezione d'arte;	
	- l'acquisizione di opere storiche che valgano per	
	l'ulteriore valorizzazione di quelle presenti in collezione;	
	- l'organizzazione di eventi per la promozione delle atti-	
	vità artistiche e di altri ambiti culturali e scientifici,	

	quali esposizioni, convegni, conferenze, festival, premi let-	
	terari, concerti, spettacoli teatrali e residenze d'artista;	
	- la promozione e la realizzazione di partnership pubbli-	
	che e private per progetti congiunti legati all'attività della	
	Fondazione;	
	- attività editoriale: pubblicazione di periodici, rivi-	
	ste, atti di convegni, studi e ricerche nell'ambito delle at-	
	tività istituzionali della Fondazione;	
	- gli invii periodici di newsletters per la diffusione di	
	singoli eventi di natura culturale e scientifica legati	
	all'attività della Fondazione.	
	b) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di	
	alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166,	
	e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o	
	servizi a sostegno di attività di interesse generale a norma	
	dell'art. 5 del Codice;	
	c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai	
	sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modifica-	
	zioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con	
	finalità educativa riferite ad espressioni artistiche manife-	
	state con originalità, tra cui in particolare:	
	- attività culturali, educative e di formazione: allestimento	
	di convegni, mostre, inchieste e proiezioni in materia di te-	
	matiche artistiche e culturali rivolte principalmente alle	
	scuole a scopo di sensibilizzazione e promozione del patrimo-	

	nio artistico;	
	- gestione di musei e pinacoteche, per la promozione della	
	cultura e la diffusione di iniziative proprie o di terzi	
	nell'ambito del conseguimento dello scopo istituzionale	
	dell'ente;	
	- attività ricreative: iniziative per il tempo libero e di	
	sviluppo del volontariato, finalizzate alla sensibilizzazione	
	in materia di promozione della diffusione dell'arte;	
	- promozione di espressioni artistiche e di linguaggi ori-	
	ginali di autori della scena contemporanea italiana e interna-	
	zionale proponendo mostre con opere innovative e di qualità.	
	3.3 La Fondazione svolgerà la propria attività direttamente o	
	tramite accordi di cooperazione con altri enti, fondazioni o	
	associazioni. Essa nell'esercizio della propria attività può,	
	ove sia ritenuto confacente ai propri interessi in vista del	
	perseguimento delle finalità statutarie, liberamente aderire	
	ad associazioni, stipulare accordi con organizzazioni ed enti,	
	finanziare attività esterne o progetti, costituire o parteci-	
	pare a società strumentali e di servizi, richiedere od ottene-	
	re contributi da Enti privati e pubblici, richiedere finanzia-	
	menti e partecipare a bandi pubblici e/o privati per la ricer-	
	ca, l'innovazione, la cultura e la diffusione della cultura	
	artistica.	
	In via esemplificativa e non tassativa, la Fondazione potrà in	
	particolare:	

	a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutari, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;	
	b. stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;	
	c. compiere ogni operazione strumentale al perseguimento del fine istituzionale, ivi comprese quelle di natura economico-finanziaria, purché le medesime non assumano carattere di prevalenza rispetto all'attività principale;	
	d. esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice, attività di raccolta fondi - anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico; il Consiglio Direttivo può approvare un apposito regolamento finalizzato alla raccolta fondi contenente forme di sensibilizzazione alla donazione ed alle erogazioni liberali per le finalità della fondazione.	
	3.4 La Fondazione può svolgere attività diverse, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale,	

	secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto Mi-	
	nisteriale, ai sensi dell’art. 6 del Codice, tra cui in parti-	
	colare le seguenti:	
	- Organizzazione di eventi culturali gratuiti e/o a pagamento,	
	nonché di viaggi e gite aventi finalità promozionali del pro-	
	prio scopo di interesse generale;	
	- Somministrazione di alimenti e bevande in occasione degli	
	eventi di cui sopra.	
	- Commercio, nelle forme previste dalla legge, di cataloghi,	
	foto e poster legati ad opere artistiche.	
	Art. 4. Patrimonio ed entrate della fondazione	
	4.1 Il patrimonio della Fondazione, alla sua costituzione e	
	successivamente, è costituito:	
	- dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, dona-	
	zioni o trasferimenti con qualunque modalità effettuati venga-	
	no in proprietà della fondazione;	
	- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di	
	bilancio.	
	Tale patrimonio potrà essere accresciuto da eredità, legati e	
	donazioni aventi anche per oggetto beni immobili posti in Ita-	
	lia e all’estero con tale specifica destinazione e da ogni al-	
	tra entrata destinata a quel fine per deliberazione del Consi-	
	glio Direttivo.	
	Spetta al Consiglio Direttivo decidere gli investimenti del	
	patrimonio.	

I redditi del patrimonio ed ogni entrata non destinata al suo aumento ivi comprese le elargizioni e i contributi pubblici o privati e i proventi di iniziative promosse dall'ente, costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali.

4.2 La Fondazione realizza le proprie finalità istituzionali con le rendite del patrimonio di cui dispone e per conseguire quel risultato principale, oggetto della Fondazione stessa, il Consiglio Direttivo provvederà all'investimento più sicuro e redditizio dei mezzi economici che perverranno direttamente alla Fondazione, così come curerà il migliore utilizzo dei beni strumentali di cui dispone anche mediante l'esercizio diretto o indiretto delle corrispondenti attività economiche.

4.3 La Fondazione potrà realizzare l'attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa attraverso la cessione di beni e servizi di modico valore impiegando risorse proprie e di terzi nel rispetto dell'art.7 del Codice.

4.4 La dotazione patrimoniale dell'ente è costituita dai beni indicati nell'atto costitutivo di cui il presente statuto è parte integrante, secondo le diverse finalizzazioni degli stessi.

Il fondo di dotazione iniziale della Fondazione è costituito dall'apporto da parte dei soci fondatori di denaro e di opere di artisti italiani ed internazionali per un valore certificato non inferiore al limite indicato dall'art. 22 comma 4 del

	Codice, da considerarsi patrimonio indisponibile fino al limi-	
	te indicato dall'art. 22 comma 4 del Codice del Terzo settore.	
	4.5 Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone	
	delle seguenti entrate:	
	- Elargizioni, erogazioni e/o versamenti effettuati dai	
	fondatori originari e/o da qualsiasi altro soggetto pubblico o	
	privato, anche in convenzione;	
	- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;	
	- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua	
	attività.	
	4.6 Qualora risultasse che il patrimonio minimo di cui	
	all'art. 4 del Codice è diminuito di oltre un terzo in conse-	
	guenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di	
	sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza	
	indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo op-	
	pure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma	
	di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento	
	dell'ente.	
	Art. 5 Versamenti ed elargizioni	
	5.1 I versamenti e le elargizioni effettuate in qualsiasi for-	
	ma sono a fondo perduto.	
	In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento od	
	estinzione della fondazione a qualsiasi causa dovuta può per-	
	tanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato.	
	5.2 Il versamento non crea alcun diritto di partecipazione al-	

la vita dell'Ente.

Art. 6. Organi della fondazione

6.1 Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio Direttivo
- l'Organo di Controllo
- il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Segretario e il Tesoriere;
- l'Organo di revisione.

6.2 I compensi agli organi della Fondazione e i rimborsi delle spese da questi sostenute non possono superare quanto eventualmente previsto dalle norme vigenti; è vietata la corresponsione al Presidente, ai membri del Consiglio Direttivo, all'Organo di controllo e all'Organo di revisione di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; ai medesimi limiti sono sottoposte le indennità per specifici incarichi o funzioni attribuiti a membri del Consiglio Direttivo in alternativa alla esternalizzazione a soggetti terzi.

6.3 Il Consiglio Direttivo può attribuire specifiche funzioni operative ad un Direttore tecnico, anche scegliendo fra i propri membri, indicandone le mansioni stipulando apposito contratto nella forma maggiormente coerente con il tipo di fun-

	zione attribuita e stabilendone un compenso.	
	6.4 Le indennità e compensi per incarichi o funzione sono de-	
	liberate dal Consiglio Direttivo.	
	6.5 Gli organi della Fondazione, anche se scaduti, restano in	
	carica fino al subentro dei nuovi eletti.	
	Art 7 Membri della Fondazione	
	7.1 I membri della fondazione si dividono in:	
	- FONDATORI: signori Sandra Dal Santo, Giancarlo Bonollo e lo-	
	ro eredi;	
	- MEMBRI DEL COMITATO D'ONORE: i soggetti di cui al successivo	
	articolo 8.	
	7.2 I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i li-	
	bri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta	
	al Consiglio Direttivo con preavviso di almeno cinque giorni;	
	l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari	
	d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente	
	dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il mem-	
	bro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al	
	quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di	
	riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei li-	
	bri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere	
	escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà	
	trarre copia dei libri sociali.	
	Art.8. Albo del Comitato d'Onore	
	8.1 Presso la Fondazione è istituito l'Albo del Comitato	

	d’Onore nel quale vengono iscritti gli enti pubblici e privati	
	nonché le persone fisiche che versano contributi e liberalità	
	per almeno un biennio nella quota minima stabilita dal Consi-	
	glio Direttivo o che versano, anche una sola volta, contributi	
	e liberalità il cui ammontare minimo è stabilito dal Consiglio	
	Direttivo.	
	8.2 Nell’Albo del Comitato d’Onore vengono iscritti anche gli	
	enti pubblici e privati nonché le persone fisiche che destina-	
	no alla Fondazione: eredità, legati e donazioni di denaro, ti-	
	toli, beni immobili e beni mobili il cui valore minimo è sta-	
	bilito dal Consiglio Direttivo.	
	8.3 Ai fini del rispetto dei principi di legalità, onorabili-	
	tà, liceità, integrità, moralità, etica e comunque a quelli	
	espressi nell’oggetto della Fondazione, il Consiglio Direttivo	
	può negare l’iscrizione all’Albo del Comitato d’Onore anche a	
	costo di rinunciare a contributi, liberalità, lascito, dona-	
	zione o altro. Tale negazione può essere espressa anche nel	
	caso in cui i contributi, liberalità, lascito, donazione o al-	
	tro siano condizionati ad un onere non sopportabile o non coe-	
	rente con la visione strategica della Fondazione.	
	8.4 La tenuta di tale Albo è affidata al Consiglio Direttivo	
	che potrà assumere in merito i provvedimenti ritenuti più op-	
	portuni rispetto al perseguimento dello scopo istituzionale.	
	Art.9. Consiglio direttivo	
	9.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo	

composto da 2 o più membri, compresi il Presidente e il Vice

presidente, nominati nell'atto costitutivo e successivamente

designati da:

- se il consiglio direttivo è composto da due membri, essi so-

no nominati dai fondatori o, successivamente, dai loro eredi;

- qualora gli enti iscritti nell'Albo del Comitato d'Onore ab-

biano posto come condizione ai loro contributi, liberalità,

eredità, lascito donazione o altro la nomina di un componente

del Consiglio Direttivo e il Consiglio Direttivo in carica ab-

bia acconsentito iscrivendo l'ente nell'Albo del Comitato

d'Onore, la nomina del loro consigliere rappresentante spette-

rà distintamente a tali enti;

in ogni caso in presenza di uno o più consiglieri nominati da

parte di enti terzi, il numero dei consiglieri dovrà aumentare

o essere tale che la maggioranza di essi sia nominata dai soci

fondatori o, successivamente, dai loro eredi.

9.2 Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i membri

scaduti possono essere rieletti.

9.3 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori

è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non

sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro

unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i ter-

zi ne erano a conoscenza.

9.4 Il Consiglio direttivo, convocato dal Presidente con

l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta

	ordinaria ogni trimestre ed in via straordinaria ogni qualvol-	
	ta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di al-	
	meno un terzo dei consiglieri.	
	9.5 Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante invito	
	trasmesso, ai membri dell'Organo di controllo e/o all'Organo	
	di revisione, senza obblighi di forma, purché con ogni stru-	
	mento idoneo ad attestarne l'avvenuto ricevimento da parte de-	
	gli interessati, almeno cinque giorni prima dell'adunanza o,	
	in casi d'urgenza, almeno ventiquattr'ore prima.	
	9.6 Le adunanze del Consiglio direttivo sono valide se è pre-	
	sente la maggioranza dei membri che lo compongono.	
	9.7 Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo sta-	
	tuto, devono essere prese a maggioranza dei votanti, esclusi	
	dal computo gli astenuti. In caso di parità prevale il voto	
	del Presidente.	
	9.8 Al Consiglio direttivo spettano i seguenti compiti:	
	- eleggere il Presidente (salvo in sede di costituzione della	
	Fondazione), e facoltativamente un Vi-ce presidente;	
	- deliberare sulla costituzione e sulla composizione di even-	
	tuali commissioni composte anche da	
	membri esterni al Consiglio direttivo;	
	- deliberare con il voto favorevole a maggioranza assoluta dei	
	consiglieri in carica eventuali modifiche dello statuto;	
	- redigere ed approvare entro il mese di novembre dell'anno in	
	corso il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile o	

	(qualora particolari esigenze lo richiedano) entro il 30 giu-	
	gno dell’anno successivo il bilancio consuntivo;	
	- stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della	
	Fondazione;	
	- stabilire le direttive concernenti gli investimenti del pa-	
	trimonio della Fondazione;	
	- deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione e	
	per gli atti di ordinaria amministrazione;	
	- approvare eventuali regolamenti interni;	
	- nominare il Segretario o il Tesoriere;	
	- deliberare l’estinzione dell’ente e la devoluzione del pa-	
	trimonio;	
	- conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente,	
	sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti in-	
	dividuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle	
	forme di legge.	
	Art.10. Presidente e Vicepresidente	
	10.1 Al Presidente dell'ente, nominato in seno al Consiglio	
	Direttivo dallo stesso organo collegiale, spetta la rappresen-	
	tanza della fondazione stessa di fronte ai terzi e anche in	
	giudizio. Su deliberazione del consiglio direttivo, il presi-	
	dente può attribuire la rappresentanza dell'ente anche ad	
	estranei al consiglio stesso e può inoltre conferire procure e	
	mandati utili allo svolgimento dell’attività istituzionale.	
	10.2 Al Presidente della fondazione compete, sulla base delle	

	direttive emanate dal Consiglio Direttivo, al quale comunque	
	il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria	
	amministrazione dell'ente; in casi eccezionali di necessità e	
	di urgenza il presidente può anche compiere atti di straordi-	
	naria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente	
	convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo ope-	
	rato.	
	10.3 Il Presidente convoca e presiede il consiglio direttivo,	
	ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia	
	il buon andamento amministrativo della fondazione, verifica	
	l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la	
	riforma ove se ne presenti la necessità.	
	10.4 Il Presidente cura la predisposizione del bilancio pre-	
	ventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approva-	
	zione al Consiglio Direttivo, corredandoli di idonee relazioni	
	oltre che di tutta la documentazione prevista dalla legge.	
	10.5 Il Consiglio Direttivo può nominare un Vicepresidente il	
	quale sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni	
	qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie fun-	
	zioni; il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i	
	terzi prova dell'impedimento del Presidente.	
	Art.11. Segretario e Tesoriere	
	11.1 Il Consiglio Direttivo può nominare un segretario svol-	
	gente la funzione di verbalizzazione delle adunanze del Consi-	
	glio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Diret-	

	tivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano	
	necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministra-	
	zione dell'ente.	
	11.2 Il segretario cura la tenuta del libro verbali del Consi-	
	glio Direttivo.	
	11.3 Il segretario è nominato dal Consiglio Direttivo fra i	
	propri componenti o all'esterno. L'incarico è svolto, salvo	
	diversa e motivata determinazione del Consiglio Direttivo, a	
	titolo volontario e gratuito, salvo il diritto al rimborso	
	delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio.	
	11.4 Il Tesoriere è nominato con le stesse modalità previste	
	per la nomina del Segretario, di cui al precedente punto 10.3.	
	11.5 Il Tesoriere è responsabile, insieme al Presidente e al	
	Consiglio Direttivo per quanto riguarda le competenze attri-	
	buite loro dalla legge e dal presente statuto, della tenuta di	
	idonea documentazione della quale risulta la gestione economi-	
	ca e finanziaria della fondazione nonché della regolare tenuta	
	dei libri sociali.	
	11.6 Il Tesoriere segue i movimenti contabili della fondazione	
	e le relative registrazioni, cura l'impianto contabile e coa-	
	diuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'ambito del-	
	la formazione del bilancio consuntivo, nonché degli eventuali	
	bilanci preventivi e bilanci sociali.	
	11.7 Qualora non fosse istituita la figura del Segretario, le	
	funzioni di verbalizzazione vengono svolte da una persona in-	

	dividuata volta per volta dal Consiglio Direttivo.	
	Qualora non fossero presenti le figure di Segretario e Teso-	
	riere le funzioni a loro attribuite sono espletate dal Consi-	
	glio Direttivo.	
	Art.12. Libri della fondazione	
	12.1 Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, la	
	fondazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deli-	
	berazioni del Consiglio Direttivo, dell’Organo di controllo,	
	dell’Organo di revisione nonché il libro del Comitato d’Onore	
	di cui al precedente articolo 7 e ogni altro libro eventual-	
	mente istituito dal consiglio Direttivo nel rispetto dell’art.	
	15 del Codice.	
	Art. 13. Organo di controllo e Organo di revisione.	
	13.1 L’Organo di controllo e l’Organo di revisione, entrambi	
	anche in forma monocratica, possono coincidere e sono nominati	
	al ricorrere dei requisiti previsti dagli articoli 30 e 31 del	
	Codice o facoltativamente su delibera del Consiglio Direttivo.	
	13.2 Nel caso di nomina obbligatoria ai componenti dell’Organo	
	di controllo si applica l’art. 2399 del codice civile ed essi	
	devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al	
	comma 2, art. 2397 del codice civile; nel caso di organo col-	
	legiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da alme-	
	no uno dei componenti e gli altri componenti devono essere	
	scelti tra gli iscritti all’albo dei Dottori Commercialisti e	
	degli Esperti Contabili.	

	13.3 Ove ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art.	
	31 del Codice, la Fondazione nomina un Revisore legale dei	
	conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito	
	registro, salvo che l'Organo di controllo e/o l'Organo di re-	
	visione già nominato non ne abbia i requisiti.	
	13.4 L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, ove non	
	obbligatorî per legge, sono organi meramente facoltativi, ma	
	ove nominati esercitano le funzioni di cui agli articoli 30 e	
	31 del Codice e operano in base alla legge e alla prassi pre-	
	vista in materia.	
	13.5 I membri dell'Organo di controllo e dell'Organo di revi-	
	sione durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e re-	
	stano in carica fino alla data di approvazione del bilancio	
	del terzo esercizio successivo alla nomina.	
	13.6 La carica di Organo di controllo e di Organo di revisione	
	è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.	
	13.7 L'Organo di controllo e l'Organo di revisione relazionano	
	al Consiglio Direttivo e all'assemblea in merito all'attività	
	svolta almeno una volta all'anno in occasione dell'assemblea	
	di approvazione del bilancio.	
	Art. 14. Bilancio consuntivo e preventivo	
	14.1 Gli esercizi della Fondazione chiudono il 31 dicembre di	
	ogni anno.	
	14.2 Entro il mese di ottobre di ciascun anno il consiglio di-	
	rettivo, ove lo ritenga opportuno, predispone il bilancio pre-	

	ventivo dell'esercizio successivo.	
	14.3 Entro il 30 di aprile o (qualora particolari esigenze lo richiedano) entro il 30 giugno di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo.	
	14.4 I bilanci, nei 5 anni successivi alla loro approvazione, debbono restare depositati presso la sede della fondazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.	
	14.5 I bilanci sono redatti nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 13 del Codice.	
	14.6 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice.	
	14.7 Al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 14 del Codice, la Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.	
	Art.15. Avanzi di gestione	
	15.1 Gli utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle ad esse direttamente connesse.	
	15.2 Vi è divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettua-	

	te a favore di altri enti che per legge, statuto o regolamento	
	facciano parte della medesima e unitaria struttura.	
	Art. 16. Estinzione e Devoluzione del Patrimonio	
	16.1 L'estinzione dell'ente, derivante da cause di legge o co-	
	munque di forza maggiore, dovrà essere deciso da un'apposita	
	adunanza del Consiglio Direttivo opportunamente convocato, che	
	delibererà anche in relazione alla procedura di liquidazione	
	ed alla nomina degli eventuali Liquidatori, sotto la vigilanza	
	ed acquisito il parere dell'autorità governativa e delle altre	
	autorità competenti.	
	16.2 In caso di estinzione o scioglimento, per qualunque cau-	
	sa, il patrimonio residuo della fondazione è devoluto, previo	
	parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1	
	del Codice, e salva diversa destinazione imposta dalla legge,	
	ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statu-	
	tarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla	
	Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta gior-	
	ni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interes-	
	sato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata	
	a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo	
	7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso	
	positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo	
	compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.	
	Art.17. Controversie	
	17.1 Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della ese-	

	cuzione o interpretazione del presente statuto e che possa	
	formare oggetto di compromesso, sarà soggetta alla procedura	
	di Mediazione di cui al D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i. da svol-	
	gersi presso un Organismo di Mediazione accreditato, con sede	
	nella città ove ha sede legale in quel momento la fondazione,	
	scelto di comune accordo fra le parti contendenti.	
	Esperito inutilmente il tentativo di cui sopra la controversia	
	sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore	
	che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura,	
	dando luogo ad arbitrato irrituale.	
	17.2 Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola	
	compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda	
	l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.	
	17.3 L'arbitro sarà scelto dal Presidente dell'Ordine dei Dot-	
	tori Commercialisti e degli Esperti contabili di Vicenza.	
	Art. 18 Foro Competente	
	18.1 Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo, tut-	
	te le controversie a cui il presente statuto potrà dar luogo,	
	tanto per quel che riguarda la sua validità che per la sua in-	
	terpretazione, la sua esecuzione, la sua cessazione od il suo	
	annullamento, saranno esclusivamente di competenza del Foro di	
	Vicenza.	
	18.2 Per ogni tipologia di controversia farà riferimento la	
	legge italiana.	
	Art. 19 Regolamenti	

	19.1 Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del	
	presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con	
	regolamento interno, da elaborarsi ed adottarsi a cura del	
	Consiglio Direttivo.	
	Articolo 20 Volontariato e lavoro nella Fondazione	
	20.1 La Fondazione si avvale dell’attività di volontari nei	
	modi e termini previsti dal Codice ed in particolare dall’art.	
	17 dello stesso D.Lgs. 117/2017.	
	20.2 La Fondazione potrà avvalersi di lavoratori dipendenti o	
	di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel ri-	
	spetto delle disposizioni di legge, alle condizioni e nei li-	
	miti di quanto disposto dall’art. 17 del Codice.	
	20.3 Le retribuzioni di ogni soggetto coinvolto nella vita	
	dell’Ente sono fissate nel rispetto dei limiti imposti dalla	
	legge ed in particolare dall’art. 8 del Codice.	
	Art. 21 Responsabilità violazioni amministrative	
	21.1 Con riferimento all’art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 472 del	
	18.12.1997 l’Ente si assume nei confronti delle Pubbliche Am-	
	ministrazioni, degli Enti che gestiscono i tributi, Enti Pre-	
	videnziali, Enti soggetti al controllo in materia di sicurezza	
	sul lavoro ed in genere, i debiti e gli oneri per sanzioni am-	
	ministrative comminate in conseguenza di inosservanza o viola-	
	zione di norme commesse dagli Amministratori, dai dipendenti	
	e/o dal Direttore Tecnico se nominato, in rappresentanza	
	dell’ente nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti	

	dei poteri loro assegnati dal presente statuto e dalla Legge.	
	21.2 L’Ente si accollerà anche le eventuali spese ed oneri che	
	gli stessi rappresentanti o dipendenti dovranno sostenere in	
	merito a procedimenti giudiziari e innanzi alle Commissioni	
	Tributarie per le stesse infrazioni.	
	21.3 Tale assunzione varrà nei soli casi in cui il rappresen-	
	tante o dipendente dell’Ente abbia commesso tali violazioni	
	senza dolo ed escludendo l’ipotesi in cui chi ha commesso la	
	violazione abbia agito volontariamente in danno all’Ente, agli	
	associati o ai terzi. Viene altresì esclusa nei casi in cui la	
	colpa abbia quelle caratteristiche di particolare gravità in-	
	dicate dall’art. 5 comma 3 dello stesso D.Lgs. 472.	
	21.4 La particolare gravità della colpa dovrà intendersi pro-	
	vata quando le autorità competenti si saranno pronunciate in	
	tal senso.	
	Art. 22 Legge applicabile	
	22.1 Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente	
	statuto, si applicano le norme del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.	
	e, ove incompatibili, le norme in materia di enti contenute	
	nel libro I del Codice civile e, in subordine, le norme conte-	
	nute nel libro V del Codice civile.	
	F.TO BONOLLO GIANCARLO	
	" DAL SANTO SANDRA	
	" ANDRIANO STEFANIA TESTE	
	" CODA LEONARDO DOMENICO TESTE	

